

49738/13

38



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE**  
**QUARTA SEZIONE PENALE**

composta dai magistrati:

dott. SIRENA Pietro Antonio  
dott. IZZO Fausto  
dott. BLAIOTTA Rocco Marco  
dott. GRASSO Giuseppe  
dott. MONTAGNI Andrea

**PRESIDENTE**  
Consigliere *rel.*  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul **ricorso** proposto dalla **parte civile** :

**BOCCIA Davide**, n. a Sulmona il 2\9\1966

nei confronti dell'imputato :

**SILLA Antonio**, n. a Scanno il 11\1\1951

nonché dei responsabili civili :

**Azienda U.S.L. di Avezzano e Fondiaria SAI Ass.ni s.p.a.**

avverso la sentenza del **11\10\2012 della Corte di Appello di L'Aquila** (nr. 1726\08);

udita la *relazione* fatta dal Consigliere dott. *Fausto Izzo* ;

udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Carlo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

UDIENZA PUBBLICA  
del 2\10\2013

SENTENZA

1644/2013

REGISTRO GENERALE

NR. 10830\13

## **RITENUTO in FATTO**

**1.** Con sentenza del 11\10\2012 il Tribunale di Sulmona assolveva, perché il fatto non sussiste, l'imputato Silla Antonio dal delitto di lesioni colpose aggravate in danno di Boccia Davide. All'imputato era stato addebitato (in qualità di medico curante del Boccia, già ricoverato presso l'Ospedale di Sulmona per schiacciamento del piede destro e sinistro a seguito di infortunio sul lavoro) di avere determinato una embolia polmonare post-traumatica da trombosi delle vene e, quindi il prolungarsi della malattia di oltre 40 giorni, per avere sospeso la profilassi con eparina, sostituendola con l'aspirinetta; inoltre per avere omesso di prescrivere l'uso di un bendaggio, optando per una calza ed omesso la esecuzione di un ecodoppler (acc. in Sulmona dal marzo al settembre 2000).

Osservava il Tribunale che, la sospensione della eparina ed il consiglio di uso di calza e non del bendaggio, erano stati disposti da medici diversi dall'imputato. Quanto alla omissione dell'esecuzione dell'ecodoppler, tale condotta non era certo che avesse avuto un'incidenza causale sull'insorgere e protrarsi della malattia.

**2.** A seguito di impugnazione della parte civile, con sentenza del 11\10\2012, la Corte di Appello di L'Aquila confermava la pronuncia assolutoria. Rilevava il giudice di merito, dopo avere ripercorso la storia clinica del Boccia, che dalla perizia svolta e dalla stessa relazione del C.T. del P.M. si rilevava come non vi fosse una prova certa, ad di là di ogni ragionevole dubbio, che al momento della visita del 26 aprile 2000 da parte dell'imputato, fosse già presente la trombosi venosa profonda dell'arto inferiore sinistro e che quindi l'esecuzione dell'ecodoppler avrebbe palesato la patologia ed indotto alle appropriate cure. Ciò era avvalorato dal fatto che già quindici giorni prima il paziente aveva effettuato due volte l'ecodoppler con esiti negativi.

Pertanto il dubbio sulla presenza del nesso causale imponeva la conferma dell'assoluzione.

**3.** Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della parte civile, lamentando la erronea applicazione della legge, in particolare del secondo comma dell'art. 40 c.p., in quanto dagli atti appariva palese che l'effettuazione dell'ecodoppler avrebbe fatto risaltare la patologia in atto e, con valutazione logico probabilistica, avrebbe evitato l'evento.

Il difensore dell'imputato in data 30\9\2013 depositava memoria in cui chiedeva il rigetto del ricorso.

## **CONSIDERATO in DIRITTO**

**4.** Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

**4.1.** Va premesso che con l'esercizio dell'azione penale il Silla era stato fatto oggetto di tre specifici addebiti di colpa : a) aver sospeso la profilassi con l'eparina, sostituendola con l'aspirinetta; b) l'aver omesso di disporre un bendaggio a compressione; c) l'aver omesso di disporre un monitoraggio con ecodoppler. Nel proporre il ricorso per cassazione il difensore della parte civile ha concentrato le sue censure esclusivamente sulla parte della motivazione della sentenza impugnata che ha escluso la incidenza causale dell'ultima condotta colposa contestata.

**4.2.** Ciò premesso va osservato che sul punto la pronuncia del giudice di merito non si espone ad alcuna censura di vizio di motivazione o violazione di legge.

Invero, come ricordato dalla Corte di merito, dall'istruttoria svolta è emerso che al momento dell'unica visita espletata dal Silla sul Boccia, in data 26\4\2000, non era certo che la trombosi venosa profonda dell'arto, causa del danno, fosse già insorta e quindi, se espletata sarebbe stata rilevata dal sanitario.



Infatti il paziente aveva già svolto degli esami con ecodoppler, l'ultimo dei quali quindici giorni prima della visita, con esito negativo. Pertanto ad oltre tre mesi dall'incidente, come riferito dal perito di ufficio, la possibilità di una recidiva trombotica era "moderata e bassa" e quindi era comprensibile che il sanitario non avesse disposto l'esame.

Da ciò ha desunto il giudice di merito l'assenza di certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell'esistenza del nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento.

Infatti, una volta accertato come non fosse certo che alla data del 26 aprile la patologia fosse in atto, considerato inoltre, come riferito dal C.T. del P.M., che la recidiva trombolitica può insorgere con estrema rapidità, l'espletamento dell'esame nella predetta data non avrebbe evitato il prodursi dell'evento, dal che il fallimento del giudizio controfattuale.

La coerenza e non manifesta illogicità della motivazione sul punto impone il rigetto del ricorso.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

**La rigetta** il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 2 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

dott. Fausto IZZO



Il Presidente

Dott. Pietro Antonio SIRENA

